



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2016

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti il turno unico di votazione e il premio di governabilità

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone la modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come recentemente modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52.

L'elemento controverso del cosiddetto «*Italicum*» è il ballottaggio per l'assegnazione del premio di maggioranza nel caso che nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento al primo turno.

La principale criticità individuata da molti osservatori riguarda il fatto che il ballottaggio venga utilizzato per l'attribuzione di un premio di maggioranza in un meccanismo a base proporzionale e di lista, invece che tra due candidati a una carica monocratica come tradizionalmente avviene e che, come conseguenza, tale meccanismo non escluda la possibilità di un'estensione eccessiva del premio rispetto ai consensi ottenuti al primo turno dalla lista vincente.

La presente proposta consentirebbe di far venir meno tali criticità, preservando la necessità di favorire la governabilità e di individuare chiaramente un vincitore ed evitando, al tempo stesso, il rischio di un ritorno alle coalizioni pre-elettorali coatte.

Il disegno di legge prevede l'attribuzione di un premio di governabilità di 90 seggi metti (ossia circa il 14 per cento sul totale dei seggi della Camera dei deputati) alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti e che abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale. Il premio non eccederebbe quindi il livello massimo raggiungibile al primo turno sulla base dell'*Italicum* attuale dove, come è noto, il premio può arrivare a circa il 14

per cento nel caso la prima lista consegua il 40 per cento dei voti. Al di sopra di quel livello, secondo il sistema qui proposto, il premio non potrebbe comunque attribuire un numero di seggi aggiuntivi superiore ai 340 seggi, già individuati dalla legge come un numero di deputati che garantisce una sicura maggioranza al partito più votato. Al di sotto di quel livello, invece, la formazione di una maggioranza richiederebbe una coalizione con uno o più partiti minori. L'attribuzione in ogni caso di un consistente premio di governabilità al primo partito (che per fare un esempio con il 30 per cento dei voti lo porterebbe al 44 per cento, che tenendo conto della piccola disproporzionalità indotta dalla soglia di sbarramento diventerebbe circa il 46 per cento dei seggi) consentirebbe però di evitare la via obbligata di una grande coalizione e renderebbe sufficiente l'alleanza con una o più forze minori, salvaguardando al tempo stesso il primato del partito più votato e l'attitudine di questo ad esprimere il Presidente del Consiglio. Coerentemente con tale impostazione se la lista più votata ha già conseguito un numero di voti che le consente di vedersi attribuiti un numero di seggi uguale o superiore a 340, il premio non ha ragione di scattare in quanto la maggioranza dei seggi sufficiente a garantire un buon grado di governabilità è già stata conseguita dalla lista più votata.

In altre parole, le elezioni avrebbero un chiaro vincitore e la formazione di una maggioranza sarebbe favorita, evitando al tempo stesso ogni rischio di eccessivo allargamento del premio. Il superamento del doppio turno e l'attribuzione di un premio fisso al primo partito appaiono pienamente compatibili

con il mantenimento dell'impianto dell'*Italicum* per quanto riguarda sia le circoscrizioni elettorali e i collegi plurinominali, sia le modalità di espressione del voto.

La proposta ha il pregio di favorire la governabilità escludendo a priori che la compressione della rappresentatività della Camera possa risultare smisurata. In primo luogo, subordina l'attribuzione del premio ad una soglia minima, pari al 20 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale. In secondo luogo, attribuisce un carattere certo, ragionevole e precostituito al premio e lo orienta esclusivamente a favorire la governabilità, tanto che esso si comprime progressivamente quanto più la lista più votata si avvicina alla quota di 340 seggi, quando cioè è la stessa forza rappresentativa espressa dalla lista nella competizione elettorale ad assicurare la governabilità, senza che vi sia più bisogno di un correttivo premiale.

Tali elementi escludono in radice quei difetti che hanno indotto la Corte costituzio-

nale a dichiarare, con la sentenza n. 1 del 2014, l'illegittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2005, n. 270, come molti dei rilievi critici che sono stati in questi mesi riproposti contro l'*Italicum*. Infatti, il meccanismo premiale qui proposto non può essere «foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa», né consentire «ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi». La distorsione prodotta dal premio di governabilità tra voti espressi ed attribuzione di seggi assume una misura ragionevole e strettamente proporzionale a quell'obiettivo, individuato dalla stessa Corte come senz'altro costituzionalmente legittimo, «di agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 1, comma 2, le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale attribuzione di un premio fisso di governabilità alla lista che abbia conseguito il più alto numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale nazionale ai sensi dell'articolo 83»:

b) all'articolo 11, il quinto comma è abrogato;

c) all'articolo 31, il comma 2-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 83:

1) al comma 1, il numero 5) è abrogato e il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) verifica se la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), abbia conseguito almeno 340 seggi»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, l'Ufficio verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale

nazionale, individuata ai sensi del comma 1, numero 2), corrisponda ad almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi, fermo restando quanto stabilito al comma 6.

2-bis. Se la verifica di cui al comma 2 ha dato esito negativo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4).

2-ter. Se la verifica di cui al comma 2 ha dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale è attribuito un numero aggiuntivo di seggi fino ad un massimo di 90 seggi netti, che costituiscono il premio di governabilità. In tale caso l'Ufficio somma ai seggi attribuiti alla lista ai sensi del comma 1, numero 4), i 90 seggi del premio di governabilità, e verifica se il totale di seggi attribuito alla lista superi il numero di 340. In caso positivo sottrae alla lista i seggi in eccesso, in modo tale che il numero dei seggi aggiuntivi del premio di governabilità non superi quello necessario per arrivare al numero totale di 340, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tali casi l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza»;

3) il comma 5 è abrogato;

4) al comma 6 le parole «ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5)» sono sostituite dalle seguenti: «; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 2»;

e) all'articolo 83-bis, le parole «premio di maggioranza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «premio di governabilità»;

f) all'articolo 93 secondo comma, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 93-ter, il comma 3 è abrogato;

h) all'articolo 93-quater:

1) al comma 4, le parole: «ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis, ovvero comma 2-ter»;

2) al comma 6, dopo le parole: «comma 1, numero 7),» sono inserite le seguenti: «ovvero comma 2-bis,»;

3) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2-ter, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale e i seggi restanti alle altre liste ammesse.».

